Pubblicato il 20/07/2022

N. 00722/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09292/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2022, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il medesimo studio in Roma, viale della Milizia 114;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il medesimo studio in Roma, via Cola di Rienzo 111;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n.OMISSIS-del- OMISSIS , del Dipartimento per la OMISSIS – Ufficio Interdizioni di Esecuzione Penale Esterna, OMISSIS, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
- del provvedimento prot. n.OMISSIS-del- OMISSIS , del Dipartimento per la OMISSIS – Ufficio Interdizioni di Esecuzione Penale Esterna, OMISSIS, di sospensione dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato a Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- ed ulteriori e generali provvedimenti con esso prot. n. OMISSIS;

- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività sociali ed economiche";

- del decreto legge del 21.09.2021, n. 122 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione ed il rafforzamento dei controlli sulla validità delle certificazioni verdi";

- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di trasporti, di istruzione, di ricerca scientifica";
- della legge del 24.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. del OMISSIS- n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato ed consequenziale, anteriorate e successivo, ancorché non conosciuto;

- nonché per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di più alto grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Udito nella udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Massimiliano Zaliana e tutte per parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2022 e depositato in pari data il successivo, OMISSIS- in servizio presso l'U.OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento prot. n.OMISSIS-del- OMISSIS , del Dipartimento per la OMISSIS – Ufficio Interdizioni di Esecuzione Penale Esterna, OMISSIS, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Il provvedimento di sospensione è stato emesso a seguito del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n.172 del 26 novembre 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3) e dal d.l. 21.09.2021, n. 139 (Legge 24 novembre 2021 n.4 del d.l. 04.10.2021).

In particolare nel provvedimento il dato leggesi che il ricorrente - in incontro all'art.4del Amministrazione a sottoporsi alla vaccinazione ricevuta in data OMISSIS- precisava dapprima la riserva della prestazione vaccinale contro il Covid-19 Tosato per il giorno OMISSIS- successivamente, in data OMISSIS-, il ricorrente comunicava di aver partecipato la somministrazione del vaccino n.0101602- 2021- ultimo ciclo e-mail del 01/01/2022 comunicava di non essere sottoposto a vaccinazione a seguito di patologia contratta a seguito di vaccinazione Pfizer-Biontech n.0101602-2021.

Il ricorrente sostiene che l'impugnato decreto dirigenziale è OMISSIS-del- OMISSIS- , sindaci tutti gli atti del procedimento amministrativo aperto nei suoi confronti, nonché sostiene che per illegittimità derivata del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 il quale prevedendo profili di illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

Il ricorrente sostiene che l'obbligo vaccinale di cui all'art.2 del decreto legge 26 novembre 2021 n.172 convertito in legge 21 gennaio 2022 n.3 sostanzia la natura discriminatoria della norma che gli impedisce di accedere al luogo di lavoro, in quanto non vaccinato, seppure disponibile a sottoporsi a tampone ogni 48 ore ed ha chiamato a quanto dal ricorso sostenuto in servizio con la conseguente sottrazione ovvero, in via subordinata, di sanzione pecuniaria e conseguentemente impugna nella parte in cui viene prevista la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e di percepire l'assegno alimentare come meglio precisato nella parte motiva del ricorso.

Il caso di specie il ricorrente ha incentrato le ragioni del ricorso a sottoporsi a vaccinazione dichiarando in ricorso che *"non assume formale parere sull'assenza da cause consequenze effetti indesiderati al vaccio presto"*.

Lamenta che la sospensione del servizio abbia messo in grave pregiudizio la propria condizione di vita, in quanto, pur essendo disposto a sottoporsi a tamponi ogni 48 ore, il ricorrente è stato sospeso dal servizio e, pertanto, non percepisce più lo stipendio, che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia.

Ritiene che il decreto legge sopracitato violi i diritti costituzionali del ricorrente